

REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1973

recante modalità d'applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1973/1974 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 1601/72

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4, e l'articolo 35,

considerando che il quantitativo di alcole da consegnare agli organismi d'intervento a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione deve essere fissato secondo determinate modalità; che, in particolare, è necessario stabilire per ciascuna campagna viticola un rapporto forfettario fra il volume di alcole naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino e il quantitativo di alcole da consegnare; che per la campagna viticola 1973/1974 è opportuno fissare tale rapporto o aliquota ad un livello corrispondente al massimo previsto dal paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 816/70;

considerando che, ai fini della determinazione della riduzione dell'aliquota applicabile, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1171/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2292/71⁽⁴⁾, in caso di consegna di vinacce per la fabbricazione di enocianina è necessario tener conto del fatto che l'alcole contenuto nelle vinacce rappresenta una parte considerevole del quantitativo di alcole che può essere consegnato; che per la campagna viticola 1973/1974 l'aliquota ridotta prevista da detto paragrafo va pertanto fissata al 40 % dell'aliquota normale;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento, è parimenti possibile un'esenzione parziale per i produttori di taluni v.q.p.r.d.; che l'aspettativa generale di vedere migliorata la qualità giustifica l'uso di tale facoltà; che il modo di vinificazione influisce notevolmente sul tenore di alcole delle vinacce; che è opportuno tener conto di questo elemento per la fissazione dell'aliquota ridotta;

considerando che taluni dei suddetti v.q.p.r.d. possono subire, nella fase della produzione, un declassamento conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72, che è necessario applicare per tali vini declassati la stessa aliquota valida per i vini da pasto;

considerando che è opportuno prevedere un impegno scritto per i produttori che rinunciano all'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1171/71;

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, la fissazione dei quantitativi di alcole da consegnare esige che venga determinata anche una gradazione alcolometrica naturale minima stabilita forfettariamente per zona viticola; che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1171/71, i produttori di talune zone non sono tuttavia soggetti all'obbligo in causa; che, in mancanza di dati precisi sulla gradazione alcolometrica dei vini della prossima campagna viticola, l'anzidetta determinazione può essere effettuata tenendo conto dei valori medi rilevati nelle diverse zone viticole interessate in occasione delle precedenti campagne;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1930/73 del Consiglio, del 16 luglio 1973, che fissa, per la campagna viticola 1973/1974, il prezzo dell'alcole consegnato agli organismi d'intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e determina l'importo dell'intervento in tale prezzo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sezione garanzia⁽⁶⁾, ha fissato il prezzo che gli organismi d'intervento debbono pagare per un alcole rettificato; che data la mancanza di un'organizzazione comune del mercato dell'alcole, l'armonizzazione delle condizioni di presa in consegna per l'alcole potrebbe manifestarsi difficile; che è quindi opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare condizioni più precise;

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 4.

(4) GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 1.

(5) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.

(6) GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 9.

considerando che, per motivi di ordine amministrativo, occorre fissare per la campagna viticola 1973/1974, una data limite per la consegna effettiva di detti prodotti agli organismi d'intervento;

considerando che, per consentire alla Commissione una visione d'insieme delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate dagli organismi d'intervento per i prodotti che sono loro consegnati a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente al riguardo;

considerando che è necessario che gli Stati membri procedano a controlli per evitare frodi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/72 della Commissione, del 26 luglio 1972⁽¹⁾, ha stabilito modalità d'applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione e particolari condizioni per la campagna viticola 1972/1973; che, per facilitare la comprensione è tuttavia opportuno abrogare il regolamento già citato e di pubblicare il testo con gli adattamenti necessari per la campagna viticola 1973/1974;

considerando che il Comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna viticola 1973/1974
 - a) l'aliquota di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 è fissata al 10 %
 - b) l'aliquota ridotta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1171/71 è fissata al 4 %
 - c) l'aliquota ridotta di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1171/71 è fissata
 - all'8 % per i v.q.p.r.d. rossi
 - al 4 % per i v.q.p.r.d. bianchi.
2. Qualora un v.q.p.r.d. sia oggetto contemporaneamente della disposizione del paragrafo precedente, lettera c), e di un declassamento nella fase di produzione, l'aliquota da applicare ai fini della determinazione del quantitativo di alcole da consegnare agli organismi d'intervento a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione è quella di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 2

1. I produttori isolati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1171/71

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 28. 7. 1972, pag. 1.

comunicano per iscritto all'organismo d'intervento da cui dipendono il loro impegno a rinunciare all'esenzione di cui al detto paragrafo.

2. La comunicazione deve pervenire all'organismo d'intervento anteriormente al 1° novembre 1973.

Articolo 3

Per la determinazione del volume di alcole da consegnare agli organismi d'intervento a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, la gradazione alcolometrica da prendere in considerazione è fissata per la campagna 1973/1974 a:

- 8,5 per la zona B,
- 9,0 per la zona C I,
- 9,5 per la zona C II,
- 10,0 per la zona C III.

Articolo 4

Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1930/73, gli Stati membri interessati determinano le condizioni di presa in consegna da parte degli organismi d'intervento dell'alcole.

Articolo 5

L'alcole ottenuto durante la campagna viticola 1973/1974, a titolo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione viene consegnato agli organismi d'intervento al più tardi il 15 agosto 1974.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a garantire i controlli necessari e in particolare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70.
2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Essi comunicano alla Commissione, senza indugio, le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mensilmente, prima del 10 di ogni mese, i quantitativi di alcole, consegnati agli organismi d'intervento nel mese precedente a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, precisando i quantitativi che sono stati consegnati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1171/71.

2. Essi comunicano altresì alla Commissione, anteriormente :

- al 1° ottobre 1973, per la campagna viticola precedente, i prezzi di vendita praticati, nonché le caratteristiche e i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi ;
- al 1° luglio 1974, per la campagna in corso, i prezzi di vendita provvisori, nonché le caratteristiche e le quantità di prodotto venduto a tali prezzi.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1601/72 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI